

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI STUDENTI (CPDS)

*Approvato dal Senato Accademico e dal C.d.A del 28/05/2019
Emanato con DR. 397 del 05.06.2019
Aggiornato dal Senato Accademico e dal C.d.A del 17/12/2019*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA



Sommario

Art. 1 - Composizione, nomina e durata	2
Art. 2 - Funzioni del Presidente	2
Art. 3 - Compiti istituzionali della Commissione	3
Art. 4 - Modalità di lavoro della Commissione	3
Art. 5 - Disposizioni finali	3

Art. 1 - Composizione, nomina e durata

1. Presso ogni Dipartimento dell'Ateneo è costituita una Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS), secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera g) della [Legge n. 240/2010](#), dall'art. 13 del Decreto legislativo n. 19/2012 e secondo le indicazioni delle [Linee Guida ANVUR in tema di Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio](#).
2. Ogni CPDS è composta da un numero di docenti pari al numero dei Corsi di studio presenti nel Dipartimento e da un numero equivalente di studenti. Ogni Corso di studio deve essere rappresentato, all'interno della CPDS, da un docente che svolga attività didattica al suo interno e da un proprio studente.
3. La componente docente, incluso il Presidente, viene nominata, su proposta del Direttore del Dipartimento, dal Consiglio dello stesso. In particolare, i docenti vengono scelti tra i professori di ruolo, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato dell'Ateneo. Il Presidente, scelto tra questi, deve essere un professore di ruolo del Dipartimento rappresentato nella CPDS. La delibera di nomina viene trasmessa al Presidio della Qualità dell'Ateneo e al Nucleo di Valutazione, e produce effetto previa verifica della sua conformità al presente articolo, commi 1, 2, e 3.
4. La componente studentesca viene eletta secondo le procedure previste dal vigente *Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di Ateneo*.
5. I docenti restano in carica per 3 anni e sono rinnovabili una sola volta. Il mandato degli studenti è triennale, salve le cause di decadenza indicate nel *Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di Ateneo*.
6. La condizione di componente della CPDS, tanto per i docenti quanto per gli studenti, è incompatibile con qualsiasi incarico gestionale o di rappresentanza relativo al sistema di Assicurazione della Qualità del Dipartimento interessato.

Art. 2 - Funzioni del Presidente

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- a) fissa il calendario annuale delle riunioni;
- b) convoca, con almeno 7 giorni di anticipo, le riunioni della Commissione mediante posta elettronica;
- c) fissa l'ordine del giorno;
- d) presiede le sedute e individua il Segretario incaricato di redigere il verbale;
- e) in caso di cessazione anticipata di uno o più componenti, segnala la necessità di effettuare le sostituzioni al Direttore del Dipartimento e al Presidio della Qualità;
- f) sovrintende alla stesura della Relazione annuale e cura la sua trasmissione al Direttore del Dipartimento, al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione, nonché all'Ufficio Qualità e Sviluppo.

Art. 3 - Compiti istituzionali della Commissione

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera g) della Legge n. 240/2010 e dell'art. 13 del D. Leg. n. 19/2012, le CPDS svolgono i seguenti compiti:

1. monitorano l'offerta formativa e la qualità della didattica, nonché l'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
2. elaborano indicatori per la valutazione della qualità e dell'efficacia della didattica e dei servizi;
3. formulano pareri sull'istituzione, attivazione e soppressione dei Corsi di studi;
4. predispongono questionari e interviste agli studenti;
5. organizzano attività divulgative volte a far conoscere e promuovere le politiche della qualità dell'Ateneo, al fine di rendere gli studenti protagonisti informativi e attivi del sistema della qualità;
6. redigono una Relazione annuale, articolata per Corsi di studio, che prende in considerazione e valuta il complesso dell'offerta formativa, con particolare riferimento agli esiti dell'opinione degli studenti. Nella Relazione vengono formulate proposte volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. La Relazione annuale viene inviata al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione entro il 31 dicembre.

Art. 4 - Modalità di lavoro della Commissione

1. La Commissione si riunisce in composizione plenaria almeno tre volte nell'anno solare, seguendo le indicazioni contenute nel Cronoprogramma di Ateneo. Tali riunioni, se necessario e se autorizzato dal Presidente, possono avvenire in videoconferenza. La riunione è valida se partecipa la maggioranza dei componenti. I componenti impossibilitati a partecipare alla riunione sono tenuti a darne motivata e preventiva comunicazione al Presidente.
2. Per i suoi lavori la Commissione può articolarsi in sub-commissioni.
3. Ogni riunione plenaria deve essere debitamente verbalizzata ed il verbale deve essere inviato entro max. 30 giorni al Direttore del Dipartimento, ai Presidenti dei Corsi di studio interessati, all'Ufficio Qualità e Sviluppo, al Presidio della Qualità di Ateneo.
4. L'Ateneo predispone e aggiorna costantemente apposite Linee Guida per il funzionamento delle CPDS, per offrire loro un efficace supporto nell'espletamento dei compiti istituzionali.

Art. 5 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente regolamento in materia adottato con D.R. n. 286 del 3 giugno 2013.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento operano la normativa vigente e i Regolamenti di Ateneo.